



**COMUNICATO UFFICIALE N.160**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 91/AA e 92/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA BONARDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo *social network*, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara *San Paolo FC/USD OR. Maclo dio* valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

GIOVANNI GERARD ZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo *social network*, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara *San Paolo FC/USD OR. Maclo dio* valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Mattia BONARDI, 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Giovanni Gerard ZINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1179 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Gianluca IUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA IUS, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.R.L., in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva in relazione rispettivamente ai punti A4), A5) e A6) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 165 del 14/06/2016, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00: a) del versamento della iscrizione; b) della fidejussione bancaria; c) della visura camera aggiornata e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca IUS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 33 giorni di inibizione per il Sig. Gianluca IUS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio